

Sent. n. 246/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79884 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Quaglieri.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha chiesto la liquidazione della doppia
annualità della pensione di reversibilità. Ha
rappresentato di essere titolare di pensione ai
superstiti cat. SO CPS n. 08698343 con decorrenza dal

luglio 2013, di contratto nuovo matrimonio in data 10 settembre 2021, di aver presentato istanza amministrativa in data 24 settembre 2021. Ha rilevato che il giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore della Corte dei conti e ha richiamato l'art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n.39. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario. All'udienza del 22/05/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Francesco Quaglieri per il ricorrente si è riportato agli atti e, al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

In via preliminare, occorre dichiarare la contumacia del resistente Inps. Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata, in quanto il nuovo matrimonio è stato contratto in data 10 settembre 2021, ovvero in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 335/1995, che ha esteso anche al settore pubblico la disciplina di cui 3, comma 2, del Decreto legislativo luogotenenziale 18.01.1945 n. 39.

Pertanto, il ricorso è accolto e, per l'effetto, l'INPS è tenuto al pagamento di due annualità della pensione di reversibilità, con gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) sino al pagamento, secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002 (in termini analoghi, Corte conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, sent. n. 7/2017). Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite del resistente, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dell'INPS;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento di due annualità della pensione di reversibilità; sulle somme a titolo di arretrati spettano gli interessi nella misura legale e la

rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- condanna il resistente alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del

dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA